

N. 2201/2015 R.G.E.



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione III Civile

Il GE,

vista la relazione e l'istanza depositata dal delegato alla vendita;

rilevato che gli esperimenti d'asta sin qui tenuti sono andati deserti in relazione ai lotti 1, 11 e 16;
dispone

che il delegato alla vendita proceda alla fissazione di un ulteriore esperimento di vendita (solo) senza incanto al valore (c.d. prezzo base) pari a quello dell'ultimo esperimento di vendita tenuto diminuito di un quinto per i lotti 1 ed 11, mentre in relazione al lotto 16 con medesimo prezzo base dell'ultimo esperimento di vendita; il professionista delegato dovrà sempre indicare il valore numerico del prezzo base d'asta e dell'offerta minima;

ordina

al creditore procedente ovvero al creditore ipotecario di primo grado se presente di versare al delegato alla vendita un ulteriore fondo spese per € 1.500.00 entro 30 giorni.

Si comunichi.

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Silvia Vaghi

